

SONO LEGITTIME LE INDAGINI BANCARIE SUI CONTI DEI SOCI E DEGLI AMMINISTRATORI DELLA SOCIETA'

L'ultima sentenza della Cassazione: n. 14785 del 05/07/2011, ud. Del 22/03/2011

di Gianfranco Antico

Con sentenza n. 14785 del 5 luglio 2011 (ud. del 22 marzo 2011) la Corte di Cassazione si è occupata dell'estensione delle indagini finanziarie sui conti di soci e amministratori della società verificata.

Il nucleo centrale della sentenza

La Corte prende le mosse dal dettato normativo di riferimento, secondo cui, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, nn. 2 e 7, l'acquisizione, dagli istituti di credito, di copia dei conti bancari intrattenuti con il contribuente e l'utilizzazione dei dati dagli stessi risultanti ai fini delle rettifiche e degli accertamenti *“non possono ritenersi limitate, in caso di società di capitali, ai conti formalmente intestati alla società, ma riguardano anche quelli formalmente intestati ai soci, amministratori o procuratori generali, allorchè risulti provata dall'Amministrazione finanziaria, anche tramite presunzioni, la natura fittizia dell'intestazione o, comunque, la sostanziale riferibilità all'ente dei conti medesimi o di singoli dati od elementi di essi (Cass., 15 luglio 2008, n. 19362; Cass. 30 dicembre 2009, n. 27947; Cass. 5 ottobre 2007, n. 20860; Cass., 7 settembre 2007, n. 18868)”*.

Infatti, *“il rapporto di coniugio o di parentela, ovvero la qualifica di amministratore, determinano un legame talmente stretto da realizzare una sostanziale identità di soggetti, tale da giustificare automaticamente, salvo prova contraria, l'utilizzazione dei dati raccolti (Cass., 1 aprile 2003, n. 4987). Una volta accertata, anche tramite presunzioni, la riferibilità dei conti correnti dei terzi alla società, operano, senza alcuna limitazione, i criteri, anche di natura presuntiva, stabiliti per tale modalità di accertamento. In presenza di accertamenti bancari, costituisce quindi onere del contribuente dimostrare che i proventi desumibili dalla movimentazione bancaria non debbono essere recuperati a tassazione, o perchè egli ne ha già tenuto conto nelle dichiarazioni, o perchè non sono fiscalmente rilevanti, in quanto non si riferiscono ad operazioni imponibili (Cass., n. 9573/2007; Cass., n. 1739/2007). Invero nei casi previsti dalle norme contenute, per l'IVA, nel D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, e, per l'imposta sul reddito, nel D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 (Cass. 26 febbraio 2009, n. 4589; Cass., 20*

giugno 2008 n. 16837), l'onere dell'amministrazione di provare la sua pretesa è soddisfatto, per volontà di legge, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti bancari, per cui resta a carico del contribuente l'onere di provare il contrario".

Richiamati tali principi generali, la Corte osserva che la Commissione Tributaria Regionale, motivando l'annullamento dell'avviso di rettifica sull'assunto della asserita mancanza di una prova concreta della riferibilità alla società delle movimentazioni registrate sui conti bancari dei soci, pur in una situazione in cui la compagine sociale era limitata ai sigg. T., G. e S.F. e costoro si era rifiutati di giustificare all'Ufficio le movimentazioni dei rispettivi conti bancari, ha trascurato il principio, reiteramente affermato da questa Corte, che *"in una società in cui la compagine sociale è riferibile, come nella specie, ad un unico ristretto gruppo familiare, ben si può ritenere che l'esistenza del legame familiare e la ristrettezza della compagine sociale autorizzino di per se stesse la presunzione di riferibilità alla società delle operazioni riscontrate su conti correnti bancari intestati ai soci; salva naturalmente la facoltà del contribuente (di cui nella specie i soci della T. non si sono avvalsi) di provare la diversa origine di tali entrate (cfr. Cass. nn. 1728/99, 2980/2002, 8683/2002, 4987/2003, 13391/2003, 26410/2005, 6743/2007)".*

Riflessioni e considerazioni

Le modifiche normative apportate alle indagini bancarie/finanziarie impongono a tutti gli operatori – uffici e professionisti – una attenzione particolare, dal momento che l'equazione *addebitamenti + accreditamenti = ricavi / corrispettivi non contabilizzati* può condurre all'emissione di accertamenti di rilevante importo.

Una volta avviato il controllo nei confronti di un determinato contribuente, spesso gli uffici ritengono opportuno estenderlo a soggetti terzi collegati - direttamente o indirettamente - con *il verificato*.

Nel corso di questi anni la Corte di Cassazione, più volte, è stata chiamata a pronunciarsi sull'argomento, affermando che le risultanze dei conti correnti bancari - quando si tratti di conti intestati a soggetti diversi da quelli sottoposti a verifica -, in tanto possono essere invocate a sostegno di presunti acquisti o vendite in evasione d'imposta, in quanto risultino concreti elementi che autorizzino a collegare quei movimenti con operazioni commerciali del soggetto nei cui confronti s'intende procedere ad accertamento.

Dall'esame dei conti si possono trarre indicazioni certe se le stesse sono assistite da gravità, precisione e concordanza, al fine di stabilire se i movimenti di capitali presenti nel conto siano il frutto di operazioni commerciali di terzi (i.e. la mancata giustificazione dei cospicui movimenti nei libretti, in assenza di altre significative attività lucrative del *parente* in senso lato che ne era in possesso, possono costituire elementi atti a suffragare la riferibilità).

Indicando le pronunce più significative emesse nel corso di questi anni¹, puntiamo la nostra attenzione sulla estendibilità delle indagini a terzi e sulla valutazione dei presupposti per il *dirottamento* delle stesse², che può essere effettuata nei casi di sussistenza di elementi documentali o presuntivi, che attestino la riconducibilità del conto in capo ad un soggetto diverso dell'intestatario, consci che per le Entrate³ è indubbia l'estendibilità delle indagini ai conti di "terzi", cioè di soggetti non interessati dall'attività di controllo, atteso che le citate disposizioni, utilizzando la locuzione "*i dati e gli elementi risultanti dai conti possono essere posti a base delle rettifiche e degli accertamenti*", legittimano anche l'apprensione di quei conti di cui il contribuente sottoposto a controllo ha avuto la concreta ed effettiva disponibilità, indipendentemente dalla formale intestazione.

Estremi di riferimento	di PRINCIPI GIURIDICI ESPRESSI
Cass. 8683/2002	n. L'intestazione dei conti correnti a familiari (nel caso di specie, al coniuge) " <i>... rappresenta un espediente normale ... quando il contribuente sia soggetto a verifiche fiscali</i> ". Non vi sono quindi dubbi sul fatto che l'indagine sul conto cointestato è legittimata se i coniugi sono co-dichiaranti, " <i>... ma risulta del pari legittima siffatta indagine in ragione della connessione e della inerenza del conto intestato al coniuge al (conto intestato al) contribuente. Se la legge consente l'acquisizione delle garanzie prestate da terzi, a maggior ragione è consentita l'acquisizione di dati relativi a conti correnti del coniuge</i> ";

¹ In generale, per una articolata casistica giurisprudenziale, G. Antico, *Indagini finanziarie: orientamenti giurisprudenziali*, in "Guida ai controlli fiscali", n. 12/2007, pag. 63.

² Cfr. anche sul punto Antico, *Indagini finanziarie: recenti orientamenti della Corte di Cassazione sull'estendibilità a parenti e soci*, in "Finanza&Fisco", n. 14/2007, pag. 1054

³ Cfr. circolare n.32/2006.

<p>Cass. 17243/2003</p>	<p>n. L'amministrazione finanziaria può utilizzare oltre ai dati risultanti dai conti correnti bancari formalmente intestati all'ente, anche quelli relativi a conti formalmente intestati ai soci, amministratori o procuratori generali, allorché risulti provata, anche tramite presunzioni, la natura fittizia dell'intestazione o, comunque, la sostanziale riferibilità all'ente dei conti medesimi o di alcuni loro singoli dati. <i>“E però, affinché in simili casi il comportamento dell'Ufficio risulti legittimo, è indispensabile che esso si faccia adeguatamente carico di provare che quei determinati movimenti risultanti sul conto corrente personale di uno dei soci siano in realtà riferibili a operazioni poste in essere dalla società”.</i></p>
<p>Cass. 13819/2003</p>	<p>n. La lettera e la ratio dell'art. 32, c. 1, nn. 2 e 7 del D.P.R. n. 600/1973, non ne autorizzano l'applicazione con riguardo a conti bancari o a libretti di deposito di cui risultino intestatari o possessori esclusivamente terzi, solo perché legati al contribuente accertato da vincoli familiari o commerciali, salvo che l'Ufficio opponga e provi in sede giudiziale che l'intestazione sia fittizia o comunque sia superata dalla sostanziale imputabilità al contribuente, delle posizioni creditorie e debitorie annotate sui conti o sui libretti di risparmio. <i>“L'acquisizione di copie dei conti intrattenuti con il contribuente prevista dalla norma indicata e la utilizzazione, ai sensi del medesimo comma, di singoli dati ed elementi in sede di accertamenti e rettifiche, non può ritenersi limitata - in caso di società di capitali o di persone quale la società in nome collettivo che, pur priva di personalità giuridica, costituisce un autonomo soggetto di diritto, con una propria autonomia patrimoniale e attitudine a essere centro di imputazione di situazioni negoziali e processuali distinte rispetto alla posizione dei soci - ai conti formalmente intestati alla società, ma riguarda anche quelli formalmente intestati a suoi soci amministratori o procuratori generali, allorché risulti provata dall'Amministrazione finanziaria, anche tramite presunzioni la natura fittizia dell'intestazione o comunque la sostanziale riferibilità all'ente dei conti medesimi o di singoli dati o elementi di essi”.</i></p>

Cass. 4987/2003	n.	E' legittima l'acquisizione anche per i conti intestati a soggetti terzi rispetto ad una società sottoposta a controllo - sia essa di persone o di capitali, a ristretta base azionaria -, allorché gli stessi soggetti risultano legati alla medesima da particolari rapporti (cointeressenza, rappresentanza organica, eccetera), atteso che tali rapporti giustificano di per sé la presunzione di riferibilità dei conti e dei dati da essi desumibili alla società oggetto di indagine, indipendentemente dalla formale ed estranea intestazione.
Cass. 18016/2005	n.	In caso di acquisizione dei movimenti di un conto corrente bancario riconducibili all'impresa (nel caso di specie, si trattava di un conto corrente intestato al socio accomandante, su cui operavano i soci accomandatari), debbono essere considerati ricavi sia le operazioni attive sia quelle passive (a meno che l'imprenditore non dimostri che corrispondano ad operazioni già contabilizzate o estranee all'attività aziendale).
Cass. 27063/2006	n.	Le movimentazioni del conto corrente bancario dell'imprenditore individuale costituiscono presunzione idonea (ancorché unica) a costituire prova del reddito, sebbene di tale conto possa disporre anche la moglie, spettando all'imprenditore medesimo fornire la prova di quali siano le operazioni bancarie di pertinenza del coniuge.
Cass. 7957/2007	n.	La presunzione di cui all'art. 32 del D.P.R. n. 600/1973 relativa ai dati emergenti da movimentazioni bancarie si estende anche ai conti correnti sui quali di norma il contribuente opera (nel caso di specie sulla base di delega dell'intestatario), anche se si tratti di conti correnti intestati a familiari (nella specie, al figlio). Ed infatti la gestione di un conto corrente altrui è circostanza eccezionale che consente l'estensione della presunzione di appartenenza dei relativi redditi, equivalendo l'intestazione formale, a tali fini, al potere di sostanziale disposizione, ove non si alleggi e si dimostri che quel potere di disposizione era dato per circostanze specifiche e ampiamente giustificabili. Per la Suprema Corte l'estendibilità delle presunzioni ai terzi deriva dalla constatazione che <i>"altrimenti sarebbe assai facile eluderne la portata precettiva"</i> .

Cass. 6743/2007	n.	E' principio consolidato che la presunzione legislativa in ordine ai controlli bancari può essere vinta dal contribuente solo se offre la prova <i>“liberatoria che dei movimenti egli ha tenuto conto nelle dichiarazioni, o che questi si riferiscono ad operazioni imponibili (cfr. Cass., sentt. n. 3929 del 2002, n.2435, n.8457 del 2001, n.9946 del 2000 e n. 18421, n. 26692 e n. 28324 del 2005)”</i> , e <i>“che, peraltro, l'estensione delle indagini bancarie anche a soggetti terzi rispetto alla società non può ritenersi illegittima in quanto tutti detti soggetti hanno riferimento nella società o quali amministratori o quali congiunti di questi e, quindi, in una società, come nella specie, la cui compagine sociale e la cui amministrazione è riferibile ad un unico ristretto gruppo familiare ben si può ritenere che l'esistenza di tali vincoli sia sufficiente a giustificare la riferibilità al contribuente accertato delle operazioni riscontrate su conti correnti bancari intestati a tali soggetti, salva naturalmente la facoltà di questi di provare la diversa origine di tali entrate (cfr. Cass., sentt. n.1728 del 1999, n.8683 del 2002, n.13391 del 2003 e, con qualche limitazione, sent. n.8826 del 2001)”</i> .
Cass. 9588/2007	n.	In caso di accertamenti nei confronti di una società di persone, l'acquisizione e utilizzazione dei dati bancari non è limitata ai soli conti intestati alla società ma può riguardare anche quelli formalmente intestati a soggetti diversi, ove legati alla società da particolari rapporti, quali i soci amministrastori, atteso che il rapporto intercorrente tra questi ultimi e la società amministrata è talmente stretto da realizzare una sostanziale identità di soggetti, tale da giustificare automaticamente, salvo prova contraria, l'utilizzazione dei dati raccolti.
Cass. 9570/2007	n.	L'utilizzazione dei dati bancari non è subordinata alla prova che il contribuente eserciti attività d'impresa; infatti, se non viene contestata la legittimità dell'acquisizione dei dati risultanti dai conti correnti bancari, i medesimi possono essere utilizzati sia per dimostrare l'esistenza di una eventuale attività occulta sia per quantificare il reddito ricavato da tale attività, essendo onere del contribuente dimostrare che i movimenti bancari, che non trovano giustificazione sualla base delle sue dichiarazioni, non sono fiscalmente rilevanti. La vicenda trae origine da una

		indagine che aveva rilevato l'incasso da parte della moglie di alcuni assegni bancari emessi dalla società del marito, e riferiti a quest'ultimo come espressione di un'attività d'impresa da questi svolta in forma organizzata.
Cass. 18013/2007	n.	L'utilizzazione dei movimenti dei conti intestati ai soci o nella disponibilità di questi ai fini della rettifica del reddito dichiarato dalla società di capitali, implica che l'Amministrazione finanziaria provi, anche tramite presunzioni, il carattere fittizio dell'intestazione o, comunque, la sostanziale riferibilità all'ente delle posizioni annotate sui conti medesimi; trattandosi di presunzioni semplici, spetta, invece, al contribuente fornire la prova liberatoria.
Cass. 19216/2007 ⁴	n.	Spetta al contribuente assolvere l'onere probatorio, sussistendo presunzione <i>iuris tantum</i> in favore dell'Amministrazione finanziaria, sulla dimostrazione circa l'indifferenza degli elementi, dati e risultanze derivanti dai depositi intrattenuti presso istituti di credito - posti a base dell'attività di accertamento -, ovvero di averne tenuto conto ai fini degli adempimenti dichiarativi oppure di averli esclusi non riferendosi i medesimi ad operazioni imponibili. Spetta all'Amministrazione finanziaria, invece, dimostrare o l'interposizione fittizia ovvero la sostanziale imputabilità al contribuente delle risultanze dei conti correnti intestati a terzi legati da vincoli di natura familiare od economica.
Cass. 18868/2007	n.	<i>“La giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto la legittimità, nell'ambito considerato, di indagini bancarie estese ai congiunti del contribuente persona fisica ovvero a quelli degli amministratori della società contribuente, reputando il rapporto familiare sufficiente a giustificare, salvo prova contraria, la riferibilità al contribuente accertato delle operazioni riscontrate su conti correnti bancari degli indicati soggetti (cfr. Cass. n. 6743/2007, n. 13391/2003, n. 8683/2002, n. 1728/1999)”</i> .

⁴ In senso assolutamente conforme Cass. sent. n. 19213/2007.

Cass. 2630/2007	n.	Costituisce <i>ius receptum</i> nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale opera una presunzione legale <i>iuris tantum</i> in favore dell'Amministrazione finanziaria - che a differenza delle presunzioni semplici non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza ex art. 2729 del codice civile - circa l'imponibilità dei movimenti bancari rinvenuti nei conti intrattenuti dal contribuente, ancorché cointestati con terzi. Conseguentemente, grava sul contribuente l'onere di provare che tali movimenti non sono inerenti ad operazioni imponibili ovvero hanno concorso alla formazione della base imponibile.
Cass. 20858/2007	n.	Le norme pongono delle presunzioni legali, ancorché semplici, in forza delle quali i versamenti su conto corrente bancario, in assenza di prova contraria del contribuente che attesti la loro inerenza all'imponibile dichiarato ovvero ad operazioni non imponibili, si presumono rappresentativi di corrispettivi imponibili in forza di una vincolante valutazione legislativa. Si reputa il rapporto familiare sufficiente a giustificare, salva prova contraria, la riferibilità al contribuente accertato delle operazioni riscontrate su conti correnti bancari intestati o cointestati agli indicati soggetti (cfr. Cass. nn. 6743/2007, 13391/2003, 8683/2002, 1728/1999).
Cass. 23861/2007	n.	È giurisprudenza di questa Corte, per il cui superamento non sono stati adottati motivi nuovi o diversi da quelli già in precedenza scrutinati e disattesi secondo cui la presunzione di cui all'art. 32 del D.P.R. n. 600/73 relativa ai dati emergenti da movimentazioni bancarie si estende anche ai conti correnti sui quali di norma il contribuente opera (nel caso di specie sulla base di delega dell'intestatario), anche se si tratti di conti correnti intestati a familiari. Ed infatti la gestione di un conto corrente altrui è circostanza eccezionale che consente l'estensione della presunzione di appartenenza dei relativi redditi, equivalendo l'intestazione formale, a tali fini, al potere di sostanziale disposizione, ove non si allegghi e si dimostri che quel potere di disposizione era dato per circostanze specifiche e ampiamente giustificabili (cfr. Cass. 7957/07).

Cass. 2843/2008	n.	Legittimamente l'Amministrazione finanziaria può esercitare la facoltà accordata dall'art. 32 del D.P.R. n. 600/1973 e 51 del D.P.R. n. 633/1972 al fine di determinare il reddito imponibile del contribuente per mezzo dei movimenti relativi a rapporti e conti correnti intrattenuti con istituti di credito, ancorché di titolarità distinta da quella del soggetto verificato, costituendo tale disciplina autentica inversione della prova a carico del contribuente con l'istituzione di una presunzione <i>ex lege</i> . Parimenti, tale facoltà non trova ostacolo nella regolarità formale delle scritture contabili tenute dal contribuente.
Cass. 7766/2008	n.	<i>"... in tema di accertamento delle imposte dirette, il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, comma 1, n. 2, introduce una presunzione legale relativa a carico del contribuente che sia titolare di conti correnti bancari. Ciò significa che la stessa legge ritiene certo fino a prova contraria, che dev'essere fornita dal contribuente, che tutti i movimenti di un conto corrente intestato (anche) ad una società sono ad essa imputabili (vedasi, tra le più recenti, le seguenti sentenze della Corte di cassazione: 5 ottobre 2007, n. 20858; 27 luglio 2007, n. 16720; 13 giugno 2007, n. 13819; 21 marzo 2007, n. 6743; 8 settembre 2006, n. 19330; 23 giugno 2006, n. 14675)". In particolare, osserva la Corte, "invocare che il grado di parentela degli intestatari dei conti correnti con i soci della Società non possa costituire la prova, sia pure indiretta, che le operazioni bancarie siano state poste in essere dalla Società, non solo è inutile, perché non serve a togliere efficacia alla presunzione legale, ma semmai la rafforza proprio in ragione della natura del vincolo dei cointestatari (Corte di cassazione: 5 ottobre 2007, n. 20858; 7 settembre 2007, n. 18868; 30 marzo 2007, n. 7957; 21 marzo 2007, n. 6743)". E, in ogni caso, "sono prive di rilevanza le lagnanze della Società relative alla ristrettezza dei tempi concessi dall'ufficio accertatore per la fornitura della prova, perché, a parte la loro attinenza ai fatti di causa, l'impostazione della gestione bancaria dei movimenti finanziari della Società è libera e, nel caso in cui il contribuente scelga soluzioni di titolarità multipla per i suoi conti correnti, egli si carica dell'onere di procurarsi tempestivamente le prove documentali</i>

della distinzione tra le operazioni al fine di consentire la determinazione della loro imputazione soggettiva”. Ed ancora: “la presunzione legale relativa opera con forza tale da vincolare l’ufficio tributario ad assumere per certo che la movimentazione bancaria dei conti correnti intestati anche alla società sia ad essa imputabile, senza procedere all’analisi delle singole operazioni, che, dato il connesso effetto dell’inversione dell’onere della prova, spetta invece al contribuente di effettuare (Corte di cassazione: 24 agosto 2007, n. 18013; 27 luglio 2007, n. 16720; 13 giugno 2007, n. 13819)”.

- Cass. n. 1452/2009
- “... in tema di accertamento delle imposte, il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, n. 7, e il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 51, autorizzano l’Ufficio finanziario a procedere all’accertamento fiscale anche attraverso indagini su conti correnti bancari formalmente intestati a terzi, ma che si ha motivo di ritenere connessi ed inerenti al reddito del contribuente, acquisendo dati, notizie e documenti di carattere specifico relativi a tali conti, sulla base di elementi indiziari tra i quali può assumere rilievo decisivo la mancata risposta del contribuente alla richiesta di chiarimenti rivoltagli dall’Ufficio in ordine ai medesimi conti, e senza che l’utilizzabilità dei dati dagli stessi risultanti trovi ostacolo nel divieto di doppia presunzione, attenendo quest’ultimo alla correlazione tra una presunzione semplice ed un’altra presunzione semplice, e non già al rapporto con una presunzione legale, quale è quella che ricorre nella fattispecie in esame (V. pure Cass. Sentenze n. 27032 del 21/12/2007, n. 18421 del 2005, n. 6232 del 2003)”. Inoltre, osserva la Corte, “le indagini bancarie estese ai congiunti del contribuente persona fisica ovvero a quelli degli amministratori della società contribuente devono ritenersi legittime, essendo il rapporto familiare sufficiente a giustificare, salva prova contraria, la riferibilità al contribuente accertato delle operazioni riscontrate sui conti correnti bancari degli indicati soggetti. Detto principio deve, peraltro, estendersi all’accertamento d’Ufficio, ex art. 41, del D.P.R. citato, in radicale assenza di dichiarazione, posto che in tale ipotesi l’Ufficio può avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti

	<p>della gravità, precisione e concordanza (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 18868 del 07/09/2007, n. 13391 del 2003, n. 8683 del 2002)”.</p>
Cass. 21454/2009	<p>n. L'Amministrazione finanziaria può determinare il reddito ed imputarne il possesso al soggetto che, anche per il tramite di interposizione reale o personale, ne sia il reale e vero percettore, in forza di un quadro indiziario che assuma la veste di presunzione fornita di gravità, precisione e concordanza. Di converso, è devoluta al contribuente la dimostrazione dell'irrelevanza fiscale dei movimenti finanziari rilevati dai rapporti intrattenuti con gli istituti di credito ovvero l'effettività dell'intestazione contestata dall'Erario, al fine della riconducibilità delle partite alla società in luogo dei soci. Per la Corte di Cassazione – <i>“l'acquisizione dagli istituti di credito di copia dei conti bancari intrattenuti con il contribuente e l'utilizzazione dei dati da questi risultanti ai fini delle rettifiche e degli accertamenti non possono ritenersi limitate, in caso di società di capitali, ai conti formalmente intestati alla società, ma riguardano anche quelli intestati ai soci e agli amministratori (in senso conforme, ai fini degli accertamenti e delle rettifiche in tema di IVA, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 51, comma 2, nn. 2 e 7, (v. Cass. 1 marzo 2002, n. 2980). In tal caso, occorre comunque che risulti provata dall'Amministrazione finanziaria, anche tramite presunzioni, la natura fittizia dell'intestazione o, comunque, la sostanziale riferibilità all'ente dei conti medesimi o di alcuni loro singoli dati (Cass. n. 13391/03), ad onta della formale intestazione al terzo (Cass. n.4423/03)”</i>. Nel caso di specie, osserva la Corte, <i>“l'Amministrazione aveva fornito un imponente quadro indiziario, idoneo a riferire i conti correnti ed i relativi movimenti bancari alla società, comprensivo di vari elementi tra i quali vanno richiamati il fatto che il rappresentante legale della società in questione ricorresse ad una mera società fiduciaria, la W., nonché l'utilizzo di nomi di fantasia per l'intestazione dei libretti e dei conti, accesi dalla fiduciaria, nonché il fatto che libretti e conti furono poi restituiti, per la gestione, allo stesso rappresentante legale della società in</i></p>

	<p><i>parola. Ne deriva che, nel caso di specie, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, erano emersi sufficienti elementi idonei a costituire il fondamento di una presunzione legale, avverso la quale non è stato invece fornito alcun utile elemento contrario da parte dei contribuenti”.</i></p>
Cass. 19493/2010	<p>n. <i>“L’estensione delle indagini bancarie anche a soggetti terzi rispetto alla società non può ritenersi illegittima in quanto tutti detti soggetti hanno riferimento nella società o quale amministratore e soci o quale congiunto di questi e, quindi, in una società, come nella specie, la cui compagine sociale e la cui amministrazione è riferibile ad un unico ristretto gruppo familiare ben si può ritenere che l’esistenza di tali vincoli sia sufficiente a giustificare la riferibilità al contribuente accertato delle operazioni riscontrate su conti correnti bancari intestati a tali soggetti, salva naturalmente la facoltà di questi di provare la diversa origine di tali entrate (Cass. nn. 1728/1999, 8683/2002, 13391/2003, 4357/2007, 6743/2007, 27032/2007, 19362/2008). Inoltre... la verifica può estendersi anche ai conti dei congiunti degli amministratori della società contribuente, essendo il rapporto familiare sufficiente a giustificare - salvo prova contraria - la riferibilità al contribuente accertato delle operazioni riscontrate sui conti bancari degli indicati soggetti (Cass. n. 18868/2007)”</i> (nel caso di specie, la suocera dell’amministratore unico, sui cui conti erano delegati ad operare il predetto socio e l’altro socio della società contribuente, cugino del primo).</p>

Preso atto dell’indirizzo giurisprudenziale e del pensiero dell’Amministrazione finanziaria⁵, riteniamo acclarato che - se in possesso indizi ed elementi – l’ufficio possa estendere l’indagine a terzi, e imputare i conti/rapporti dei medesimi al contribuente verificato, salva la prova contraria a carico del contribuente.

⁵ La circolare n. 32/2006 (paragrafo 5.2.) ritiene che “risulta ormai fuor di dubbio l’estendibilità delle indagini ai conti di terzi”, ogni qual volta “gli uffici rilevino nel corso dell’istruttoria che le movimentazioni finanziarie, sebbene riferibili formalmente a soggetti che risultano averne la titolarità, in realtà sono da imputare a un soggetto diverso che ne ha la reale paternità con riferimento all’attività svolta”.

La valutazione dei presupposti per il *dirottamento* delle indagini nei confronti di terzi può essere effettuata nei casi di sussistenza di elementi documentali, che attestino la riconducibilità del conto in capo ad un soggetto diverso dell'intestatario. Se in via di principio le potestà di controllo in esame trovano applicazione unicamente ai rapporti intestati o cointestati al contribuente sottoposto a controllo, è indubbio, però, che le stesse potestà si applicano anche relativamente ai rapporti intestati ed alle operazioni effettuate esclusivamente da soggetti terzi, specialmente se legati al contribuente da vincoli familiari o commerciali, a condizione che l'ufficio accertatore dimostri che, la titolarità dei rapporti come delle operazioni, è *fittizia o comunque è superata*, in relazione alle circostanze del caso concreto, dalla sostanziale imputabilità al contribuente medesimo delle posizioni creditorie e debitorie rilevate dalla documentazione bancaria acquisita (in tal senso, Cassazione nn. 1728/1999, 8457/2001, 8826/2001 e 6232/2003).

E su tali tematiche, la giurisprudenza degli ultimi anni ha privilegiato soluzioni più aderenti alla sostanza del rapporto tributario sottostante all'avviso di accertamento piuttosto che a valutazioni legate alla forma.

Nella maggior parte dei casi sottoposti al vaglio della Cassazione la riferibilità è *in re ipsa*: si pensi al titolare di una azienda che riversa il *nero* sul conto della moglie o dei figli o di parenti vicini.

14 settembre 2011
Gianfranco Antico